

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 12 APRILE 2012

N. 53



Sede Presidenza Giunta Regionale

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

*Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi*

[illegible]

**Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013
Misura 221 - Azioni 1 - 2 - 3 - 4 Primo imboschi-
mento di terreni agricoli Approvazione del
Bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto.**

Il giorno 06 Aprile 2012, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 "Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 2220/1985 - recante "Fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli";

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichia-

razioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG E FEASR";

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007 recante: Mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 recante "Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003";

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono

stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione dell’Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l’articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 concernente “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

VISTO il Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15,

in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 525 del 23/02/2010 recante “Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460”;

VISTA la D.G.R. n. 596 del 3/03/2010 recante “*Listino Prezzi della Regione Puglia - anno 2010*”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 “*Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*”;

VISTA la Determinazione dell’Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, in materia di “*clausola compromissoria*”;

RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità dell’efficacia, dell’efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

CONSIDERATO che in data 28 giugno 2011 il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia ha approvato le modifiche alla scheda di Misura 221 - Azioni 1-2 3-4, passibili comunque di approvazione definitiva da parte dei servizi della Commissione Europea;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile della misura 221, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

ESAMINATO l'Allegato A "Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto", predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A "Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 221 - Azioni 1-2-3-4;

CONSIDERATO che il suddetto Programma rimanda, per la definizione di aspetti procedurali, ad un Manuale delle procedure, la cui adozione sarà effettuata con successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione;

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- di approvare l'Allegato A "*Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 221 - Azione 1-2-3-4 "*Primo imboscimento terreni agricoli*";
- di stabilire che il cronoprogramma delle scadenze è così fissato:
 - ✓ Per il rilascio della DOMANDA DI AIUTO nel portale Sian il 15 maggio 2012;
 - ✓ Per l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico alla Regione Puglia sul portale www.pma.regione.puglia.it alle ore 24,00 del 29 giugno 2012;
 - ✓ Per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2012;

- di dare atto che il bando è stato predisposto in base alle variazioni della scheda di Misura 221 del PSR Puglia 2007/2013 e che tali variazioni sono in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea.

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** l'Allegato A "*Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 221 - Azione 1-2-3-4 "*Primo imboscimento terreni agricoli*";
- **di stabilire** che il cronoprogramma delle scadenze è così fissato:
 - ✓ Per il rilascio della DOMANDA DI AIUTO nel portale Sian il **15 maggio 2012**;

- ✓ Per l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico alla Regione Puglia sul portale www.pma.regione.puglia.it alle ore 24,00 del **29 giugno 2012**;
 - ✓ Per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e di tutta la documentazione a corredo della stessa entro e non oltre le ore 12,00 del **2 luglio 2012**;
 - **di dare atto** che il bando è stato predisposto in base alle variazioni della scheda di Misura 221 del PSR Puglia 2007/2013 e che tali variazioni sono in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea;
 - **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - ✓ sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - ✓ sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - ✓ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia:
www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - ✓ sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - ✓ sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - ✓ il presente atto, composto da n° 7 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n. 29 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

ALLEGATO A**UNIONE EUROPEA****REGIONE PUGLIA****REPUBBLICA ITALIANA****REGIONE PUGLIA****Area Politiche per lo Sviluppo Rurale****Programma Sviluppo Rurale****FEASR 2007-2013****Reg. (CE) 1698/05****Bando pubblico****per la presentazione delle domande di aiuto****ASSE II Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale****Misura 221 - Primo Imboschimento dei Terreni Agricoli****Azione 1 - Boschi Permanenti****Azione 2 - Fustaie a Ciclo Medio-Lungo****Azione 3 - Impianti a Rapido Accrescimento****Azione 4 - Fasce Protettive e Corridoi Ecologici**

INDICE

1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
2.	OBIETTIVI DELLA MISURA
3.	SOGGETTI BENEFICIARI
4.	LOCALIZZAZIONE
5.	TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI
6.	RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
7.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
8.	CRITERI DI SELEZIONE
9.	MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.....
10.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI
11.	LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
12.	RICORSI
13.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI
14.	MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.....
15.	SANZIONI
16.	RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, VARIANTI.....
17.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO
18.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
19.	DISPOSIZIONI GENERALI
20.	ALLEGATI AL BANDO

PREMESSA

Il presente bando è stato predisposto in base alle variazioni della scheda di Misura 221 del PSR Puglia 2007/2013. Tali variazioni risultano approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 28 Giugno 2011 e sono in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea. Pertanto tale bando è condizionato all'approvazione, da parte dei Servizi della Commissione Europea, delle variazioni proposte rispetto alla versione approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1105 del 26 aprile 2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 26 Maggio 2010.

Nell'ipotesi di variazione da parte della suddetta Commissione delle modifiche proposte alla scheda di Misura 221, le stesse saranno sottoposte, tramite apposita comunicazione, alla condivisione da parte del beneficiario che, con la semplice partecipazione al presente bando, accetta sin d'ora le condizioni dello stesso incluse le eventuali modifiche e, quindi, non avrà nulla a pretendere da parte della Regione Puglia.

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**NORMATIVA COMUNITARIA**

Reg. (CE) n. 1698/2005 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Reg. (CE) n. 1974/2006 – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Reg. (CE) n. 1320/2006 – Transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (CE)1698/05;

Reg. (CE) n. 885/2006 Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

Reg. (CE) n. 883/2006 Modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Reg. (CE) n. 1290/2005 – Finanziamento della Politica Agraria Comune;

Reg. (CE) n. 2220/1985 Recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Reg. (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

Reg. (CE) n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);

Reg. (CEE) n. 3887/1992 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Reg. (CEE) n. 3508/92;

Reg. (CEE) n. 3508/1992 e successive modifiche – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Reg. (CE) n. 1998/2006 relativo al regime di aiuto "De minimis";

Comunicazione (CE) 2009/C 83/01 relativa agli aiuti di stato concessi nell'attuale situazione di crisi finanziaria;

Reg. (CE) n. 363/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento

(CE) n.1782/2003;

Reg. (CE) n. 74/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Decisione del Consiglio 2009/61/CE recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

2000/C 28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GUCE C/28 dell'1/02/2000);

Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;

Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 05/03/2010, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge n. 689/81 Modifiche al sistema penale;

DPR 503/99 – Controlli automatici;

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" - Anno 2010 emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del 22 dicembre 2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Decreto Legislativo n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

D.P.R. n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;

NORMATIVA REGIONALE

Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 di approvazione del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013", pubblicata sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;

Deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 26 aprile 2010, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 26 maggio 2010;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23 febbraio 2010 Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2460;

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate all'art. 25 del Reg. (CE) 1975/06, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009;

D.G.R. n. 1968/05 e successive proroghe - "Linee Guida di Programmazione Forestale 2005-2007";

Determina Dirigente Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 (B.U.R.P. n.55 del 14/04/2011) – "Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno e s.m.i.";

Regolamento Regionale n. 15/2008 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97" e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 15/2008, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17/10/2007";

Legge Regionale 12 Aprile 2001, n.11 - "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;

Determina dell'Autorità di Gestione 88/2011 "Reg. CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013. Approvazione delle modalità di esecuzione e rendicontazione dei lavori in economia per le Misure Forestali (122, 221, 223, 226 e 227)".

PROVVEDIMENTI AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 Manuale delle procedure del fascicolo aziendale elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori;

Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 Sviluppo Rurale Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005;

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 Sviluppo Rurale Procedura registrazione debiti acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti;

Circolare ACIU.2011.679 del 25/11/ 2011 Nota Agea Prot. ACIU. 2005.210 del 20 Aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni – Titoli di Conduzione;

Circolare ACIU.2012.28 del 25/01/ 2012 Chiarimenti Circolare prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 - titoli di conduzione;

AGEA – Manuale delle Procedure e dei Controlli edizione 1.1 – marzo 2011.

Circolare UMU.2012.141 del 02/03/2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della Misura è la diffusione della presenza del bosco e delle colture legnose forestali, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali nei terreni agricoli permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La produzione di biomassa legnosa potrà inoltre

esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti dovuti all'emissione di gas ad effetto serra. La diffusione di formazioni forestali potrà inoltre determinare il miglioramento della biodiversità e del paesaggio.

La Misura mira al perseguimento del seguente obiettivo specifico del PSR:

- ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione delle superfici agricole,
- incrementare la fissazione di CO₂.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della Misura sono:

- agricoltori, singoli o associati;
- persone fisiche ed entità di diritto privato, singoli ed associati,
- Comuni, singoli ed associati.

Sono esclusi dall'aiuto gli agricoltori che beneficiano del prepensionamento.

4. LOCALIZZAZIONE

I nuovi impianti saranno realizzati su tutta la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) della Regione Puglia, con priorità per le seguenti aree:

- zone vulnerabili ai nitrati;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree a rischio idrogeologico.

Il primo imboschimento, quindi, riguarderà le superfici agricole investite a seminativi e/o colture permanenti agrarie, purché in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, con esclusione dei pascoli e prati permanenti.

Nelle aree ricadenti nelle zone Natura 2000 il primo imboschimento sarà realizzato solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito, ove esistenti.

5. TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Le azioni della Misura, ammissibili a aiuto pubblico, sono di seguito elencate:

Azione 1 - Boschi Permanenti

Realizzazione e manutenzione quinquennale di boschi naturaliformi realizzati con specie arboree autoctone di latifoglie e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea.

La fisionomia del bosco che si intende realizzare (1.600 piante ad ettaro e turno illimitato) dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali dell'area d'intervento.

La realizzazione degli imboschimenti con l'adesione alla presente azione comporta il vincolo forestale permanente cioè i terreni imboschiti saranno permanentemente assoggettati alle norme ed ai vincoli forestali con cambio di destinazione d'uso a "bosco".

Azione 2 - Fustaie a ciclo medio-lungo

Realizzazione e manutenzione quinquennale di impianti arborei (400 piante ad ettaro e turno minimo di 40-45 anni) con latifoglie autoctone, anche di pregio (noce da legno, ciliegio da legno, frassino, olmo, tiglio ed altre).

La realizzazione di primi imboschimenti interesserà quei terreni agricoli ad attività intensiva che, per profondità e freschezza, potranno garantire l'affermazione di popolamenti forestali anche con produzioni di legname di pregio. L'imboschimento verrà effettuato con sesti geometrici e densità variabili a seconda della specie utilizzata per l'impianto e le caratteristiche pedoclimatiche della stazione. Si potrà prevedere l'utilizzo di specie secondarie del piano dominato (arbustive o arborescenti), tipiche della vegetazione forestale mediterranea, che faciliteranno l'affermazione del soprassuolo arboreo secondo le buone norme della selvicoltura classica.

Azione 3 - Impianti a rapido accrescimento

La creazione di primi imboschimenti da legno a ciclo breve (per un minimo di 1.600 piante ad ettaro e turno minimo di 10-12 anni) riguarderà esclusivamente le superfici agricole intensive. Gli impianti che si andranno a costituire e avranno finalità ambientali ma anche naturalistiche o paesaggistiche. La realizzazione di tali impianti prevederà l'utilizzo di specie a rapido accrescimento compatibili con le condizioni stazionali; nelle aree protette e in quelle comprese nella rete Natura 2000 sarà consentito esclusivamente l'utilizzo di latifoglie autoctone a rapida crescita (olmo, ontano napoletano, pioppi, querce ed altre).

Azione 4: Fasce protettive e corridoi ecologici

Realizzazione di fasce protettive e/o popolamenti composti da specie autoctone di latifoglie (salici, pioppi, querce ed altre) con funzione di filtro antinquinamento, in prossimità di canali o corsi d'acqua. Tali fasce dovranno avere densità pari a 1.600 piante ad ettaro, larghezza superiore a 20 metri, superficie minima di 0,5 ettaro ed un turno minimo 12-15 anni. In particolare, tale azione riguarderà l'area del fiume Ofanto, in provincia di Bari.

Tutti i nuovi impianti della tipologia bosco dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone, da scegliersi tra quelle come da elenco di seguito riportato.

Le latifoglie da utilizzare sono:

Acer campestre, *Acer monspessulanum*, *Acer opalus*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus cordata*, *Alnus glutinosa*, *Castanea sativa*, *Celtis australis*, *Carpino spp*, *Cercis siliquastrum*, *Corylus avellanae*, *Fagus selvetica*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, *Fraxinus oxyphylla*, *Juglans regia*, *Ostrya carpinifolia*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Populus tremula*, *Punus avium*, *Prunus mahaleb*, *Pyrus pyraister*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*, *Quercus cerris*, *Quercus robur*, *Quercus frainetto*, *Quercus Troiana*, *Salix alba*, *Sorbus domestica*, *Sorbus torminalis*, *Tilia cordata*, *Tilia europea*, *Tilia platyphyllos*, *Ulmus spp*.

Le Conifere da utilizzare sono:

Pinus halepensis, *Pinus marittima*, *Pinus domestica*, *Cupressus sempervirens*, *Cedrus atlantica*, *Cedrus libanotica*, *Juniperus communis*, *Juniperus oxicedrus*, *Pseudotsuga menziesi*

Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea devono essere utilizzate le specie prevalenti che la compongono, di cui fra le altre s'indicano le principali: *Quercus ilex*, *Arbutus unedo*, *Pistacea spp*, *Olea europea oleaster*, *Mirtus communis*, *Pinus halepensis*, *Juniperus communis*, *Ceratonia siliqua*, *Laurus spp*.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionarie. Nelle aree protette, in siti Natura 2000, negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, oltre che nella realizzazione dell'azione 1, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone. In tutti i casi, i popolamenti dovranno essere polispecifici e composti anche da specie arbustive, compatibilmente con le tecniche colturali adottate nella pratica corrente, al fine di mantenere od incrementare la biodiversità. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboschimento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previsti espressamente dai piani di gestione nelle predette aree. Nelle formazioni destinate ad essere governate ad alto fusto e le specie accessorie potranno essere soggette a

periodica ceduzione. Il materiale di propagazione provvisto di radici potrà essere micorrizzato, al fine di garantire migliori condizioni d'attecchimento e d'accrescimento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (*olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, albero di giuda, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, ecc.*), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente bando ammonta a 14 milioni di Euro.

L'aiuto concesso dalla misura prevede il sostegno così articolato:

- a) contributo in conto capitale per i costi di impianto;
- b) premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti (Azione 1 e azione 2);
- c) premio annuale per la perdita di reddito (Azione 1 e azione 2).

I Comuni e loro associazioni possono beneficiare unicamente del sostegno per i costi di impianto (lett. a)).

6.1 Contributo in conto capitale ai costi di impianto

L'importo massimo ammissibile per le spese d'impianto e la densità di impianto sono fissati come segue:

Azione	Piante da mettere a dimora n/ha	Spesa massima ammissibile €/ha
1 – Bosco permanente	1.600	9.973,00
2 – Fustaia a ciclo medio-lungo	400	3.632,00
3 – Impianto a ciclo breve	1.600	9.973,00
4 – Fasce tampone	1.600	9.973,00

Si ribadisce che, in merito all'entità della spesa massima ammissibile per le suddette tipologie di intervento, è in corso di approvazione una modifica alla scheda della misura 221 da parte dei Servizi della Commissione Europea, in seguito a quanto proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del Giugno 2011.

La spesa effettivamente sostenuta – entro comunque il massimo ammissibile evidenziato - ai fini del contributo da riconoscere deve essere dimostrata e documentata.

Qualora il "costo effettivamente sostenuto dell'imboschimento" sia inferiore al "costo massimo ammissibile" indicato in tabella, il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali spese eccedenti la spesa massima ammissibile non determinano maggiorazioni del contributo previsto e quindi restano a carico del beneficiario.

Le spese generali, sono ammissibili fino alla percentuale massima del 12% oltre la spesa massima riconosciuta ammissibile per i costi di imboschimento/impianto. Le stesse, ai fini della rendicontazione, devono essere direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, comprovate da documenti tecnici, amministrativi e contabili. Per spese generali si intendono quelle previste dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi

analoghi" redatte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

L'entità del contributo in conto capitale ai costi di impianto è differenziato in funzione della localizzazione dell'investimento e della tipologia di beneficiario, ed è così fissato:

	Entità dell'aiuto
Interventi realizzati da <u>Comuni e loro associazioni</u> :	100% delle spese di impianto
Interventi realizzati da <u>agricoltori</u> , singoli o associati e da <u>persone fisiche ed entità di diritto privato</u> , singoli ed associati, nelle seguenti aree: - <u>zone montane</u> di cui all'art. 36, lettera a), punto i) del Reg. CE 1698/05; - <u>zone caratterizzate da svantaggi naturali</u> diverse dalle zone montane di cui all'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE n. 1698/05; - <u>zone agricole Natura 2000</u> designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole <u>incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici</u> ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.	80% delle spese di impianto
- Interventi realizzati nelle <u>restanti aree</u> :	70% delle spese di impianto

Per gli interventi che ricadono in aree a diversa entità di contributo (70 o 80%) l'entità dell'aiuto sarà definito in funzione dell'effettiva superficie ricadente nelle relative zone.

6.2 Premio annuale per la manutenzione degli imboschimenti (Azione 1 e Azione 2)

Il premio annuale per ettaro imboschito/impiantato è destinato a concorrere, per i primi cinque anni successivi all'impianto/imboschimento, ai costi di manutenzione sostenuti per eseguire le operazioni colturali degli imboschimenti realizzati.

Il premio di manutenzione annuo per ettaro è quantificato in:

Azione	Premio massimo ammissibile €/ha per anno
1 – Bosco permanente	2.768,00
2 – Fustaia a ciclo – medio lungo	1.566,00

Ai fini della determinazione del premio annuale per la manutenzione, sono considerate spese ammissibili le seguenti voci di costo del *“Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”* della Regione Puglia del 05/04/2011 pubblicato sul BURP n.55 del 14/04/2011:

Azione 1 - Bosco permanente

Erpicatura del terreno, cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature), risarcimento fallanze con piantine in contenitore (saranno consentiti risarcimenti di fallanze in una percentuale massima del 20% dell'impianto realizzato), irrigazioni di soccorso.

Azione 2 – Fustaia a ciclo – medio lungo

Erpicature del terreno, cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature), risarcimento fallanze con piantine in contenitore (saranno consentiti risarcimenti di fallanze in una percentuale massima del 20% dell'impianto realizzato), potatura di formazione, concimazioni (concime binario), irrigazioni di soccorso.

Si ribadisce che in merito all'entità del premio massimo ammissibile per la manutenzione, è in corso di approvazione una modifica all'allegato 6 della scheda della misura 221 da parte dei Servizi della Commissione Europea, in seguito a quanto proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del Giugno 2011.

La prima annualità di premio per manutenzione decorre dalla stagione silvana successiva all'accertamento finale dell'imboschimento/impianto realizzato.

Il premio di manutenzione non è concesso per gli imboschimenti delle Azioni 3 e 4.

6.3 Premio annuale per la perdita di reddito (Azione 1 e Azione 2).

L'importo del premio annuo ad ettaro imboschito/impiantato compensa la perdita di reddito determinata dall'imboschimento per il periodo di quindici anni.

Per gli **Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)**, singoli o associati, gli importi dei premi annui, saranno riferiti alla coltura in atto nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, e sono determinati come segue:

Azione 1 – Bosco permanente: premio/ha per perdita di reddito annua

Coltura	Grano duro	Olivo	Altre colture arboree	Altre colture erbacee	Colture foraggere permanenti
Importi €/Ha	75,00	401,00	700,00	700,00	70,00

Azione 2 – Fustaia a ciclo medio lungo: premio/ha per perdita di reddito annua

Coltura	Grano duro	Olivo	Altre colture arboree	Altre colture erbacee	Colture foraggere permanenti
Importi €/Ha	75,00	401,00	700,00	700,00	70,00

Per le altre tipologie di beneficiario, ad esclusione dei Comuni, il premio annuo per la perdita di reddito è così stabilito:

- 70 euro per colture foraggere permanenti,
- 75 euro per il grano duro,
- 100 euro per l'olivo,

- 150 euro per le altre colture arboree ed erbacee.

La prima annualità di premio decorre dall'anno successivo alla richiesta di accertamento finale: nel caso in cui l'accertamento finale sia stato concluso nel primo quadrimestre dell'anno, l'aiuto per il mancato reddito decorre dall'anno di impianto.

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento dei premi relativi alle manutenzioni quinquennali ed ai mancati redditi, e della eventuale documentazione da allegare, saranno definiti e comunicati ai beneficiari successivamente all'esecuzione degli accertamenti finali degli imboschimenti realizzati e finanziati.

Il premio per la perdita di reddito non è concesso per gli imboschimenti delle Azioni 3 e 4.

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti richiedenti gli aiuti previsti dalla Misura 221, ai fini del presente bando, devono possedere i seguenti requisiti alla data di rilascio della Domanda di Aiuto:

1. Legittima conduzione delle superfici oggetto di intervento, per una superficie minima d'intervento pari a 2 Ettari, ridotta ad 1 Ettaro per le province di Brindisi e Lecce.

A tal fine è consentita la conduzione in proprietà o in fitto. Sono escluse altre forme di conduzione. Per i soli terreni di proprietà comunale è consentito il comodato d'uso considerando quanto segue:

- siano garantiti la durata e gli impegni del beneficiario;
- l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge;
- sia garantita dal comodante, con atto scritto, la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto, fermo restando i vincoli ed il contributo all'impianto determinati nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Inoltre, i conduttori che non siano proprietari delle particelle oggetto di intervento devono acquisire, qualora non posseduto, contratto di affitto registrato di durata non inferiore a 15 anni a partire dalla data di pubblicazione del bando, nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico, anche se già riportato nello stesso contratto.

Nel caso di contratti preesistenti alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P., che non coprono il periodo di 15 anni richiesto, dichiarazione di impegno da parte del proprietario e del conduttore per il rinnovo del contratto e per la prosecuzione del rapporto di conduzione, a partire dalla data di scadenza dell'attuale contratto fino al completamento dei 15 anni dalla data di pubblicazione del bando.

2. Superfici agricole oggetto di intervento, investite a seminativi e/o colture permanenti agrarie, in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto

Le destinazioni produttive e colturali saranno rilevate secondo la coltura in atto nel fascicolo aziendale e/o in altre domande presentate negli anni precedenti (per es. Domanda Unica, altre Domande di Aiuto PSR, Domanda UMA).

3. Affidabilità del richiedente i benefici ai sensi dell'articolo 24 comma e) del Reg. UE 65/2011, in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

L'affidabilità del richiedente, nell'ambito di altre operazioni cofinanziate realizzate a partire dal 2000, sarà valutata sulla base di precedenti provvedimenti definitivi di revoca degli aiuti emessi e di conseguenti recuperi delle somme liquidate mediante escussione della polizza fideiussoria.

Inoltre, nel caso di **Comuni e loro associazioni**:

4. Dichiarazione di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata né devono essere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
5. Delibera riportante :

- l’approvazione del progetto di imboscamento con relativo impegno di spesa totale (IVA inclusa ed a carico dell’Ente in quanto spesa non ammissibile);
- l’impegno ad effettuare a proprie spese, nei primi cinque anni di età dell’impianto, tutte le cure colturali necessarie ed indicate nella relazione tecnica;
- l’autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento e della documentazione allegata ai sensi del presente bando;
- (solo per l’azione 1) l’impegno del recepimento della condizione che l’aiuto comunitario determina la modifica della destinazione d’uso a “bosco” delle aree oggetto di intervento.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:

Azioni 1 – 2 – 3 – 4:

Criteri di Selezione	Punteggio
Interventi di imboscamento in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ai sensi delle Delibere di Giunta regionale n. 2036 del 30 dicembre 2005 e n. 19 del 23 gennaio 2007) o in aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata o in aree a rischio idrogeologico (aree perimetrate a pericolosità geomorfologica molto elevata così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – delle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale o ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923)	5
Interventi di imboscamento in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, in aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia” e s.m.i. o in comuni con indice di boscosità inferiore al 5% ai sensi di quanto previsto nel Piano Antincendio Boschivi della Regione Puglia	2
Interventi ricadenti in aree che configurano la Rete Ecologica della Puglia ai sensi del Decreto Urbani L. 42/2004 lettera a), b), c) ,i), f) e s.m.i. (beni paesaggistici, aree a vincolo idrogeologico)	1
Interventi ricadenti nelle aree di sedime e aree annesse delle seguenti componenti: coste, aree litoranee ed aree annesse, corpi idrici e beni assimilati, boschi e macchie, aree protette e parchi, zone umide, come evidenziate dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT.P	1
Interventi di primo imboscamento con specie autoctone di latifoglie su superfici adiacenti a boschi esistenti di origine naturale	2
Interventi realizzati da Consorzi di Comuni su una superficie di almeno 10 ettari	2
Interventi realizzati in forma associata da agricoltori e altre persone fisiche ed entità di diritto privato su una superficie di almeno 10 ettari	2
Contemporanea adesione alla Misura 122 - azione 1 “Miglioramento dei boschi produttivi”	1

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 14.

In caso di parità di punteggio è data priorità agli interventi su superfici più elevate.

Per quelle aree oggetto di intervento, sulle quali insistono vincoli e punteggi differenti, sarà attribuito il punteggio relativo alla porzione di superficie prevalente.

I punteggi saranno assegnati in base ai dati acquisiti nella compilazione dell’elaborato tecnico informatico da compilarsi sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

Ai fini della predisposizione della graduatoria, il punteggio totale attribuito a ciascun progetto sarà dato

dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA, con l'inserimento delle particelle catastali interessate dagli interventi previsti dalla Misura.

Le **domande di aiuto** devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega (allegato 1) appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

I liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi delle idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, i soggetti accreditati dovranno fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

La richiesta di accesso per la compilazione della domanda di Aiuto con allegata delega (modello Allegato 1), per esigenze tecniche, dovrà essere inviata almeno 3 giorni prima della scadenza per il rilascio sul portale SIAN.

A corredo della domanda di aiuto deve essere redatto **un elaborato tecnico-informatico** disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it

La domanda di aiuto, sul portale Agea www.sian.it, e l'elaborato tecnico-informatico, sul portale della Regione Puglia www.pma.regione.puglia.it devono essere compilati, stampati e rilasciati/inviati telematicamente a partire dal 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

Per quanto riguarda il termine per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto, è fissato al **15 Maggio 2012**.

Per quanto riguarda il termine per la compilazione, stampa ed invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico, sul portale della Regione Puglia www.pma.regione.puglia.it, è fissato alle **ore 24,00 del 29 Giugno 2012**.

Entro il termine di scadenza fissato, le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN, per le quali risulta inviato telematicamente alla Regione Puglia l'elaborato tecnico informatico, saranno oggetto di attribuzione dei punteggi sulla base di quanto dichiarato nell'elaborato tecnico informatico e in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 8 con conseguente formulazione della graduatoria.

In relazione alle risorse finanziarie disponibili le domande collocate nella graduatoria in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico amministrativa.

Le domande di aiuto rilasciate o inviate in forma cartacea oltre i termini saranno ritenute irricevibili.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle domande di aiuto si articola nelle seguenti fasi:

9.1. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN

La compilazione, la stampa ed il rilascio delle domande di Aiuto sul portale SIAN da parte dei soggetti abilitati dovrà avvenire preliminarmente alle operazioni di compilazione ed invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

9.2. Compilazione ed invio telematico di un elaborato tecnico informatico disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it

Per l'accesso all'area riservata del portale regionale www.pma.regione.puglia.it e per la redazione dell'elaborato tecnico-informatico, i tecnici delegati dovranno attenersi alle specifiche procedure di accreditamento pubblicate sullo stesso portale regionale.

9.3. Elaborazione dei punteggi dichiarati, formulazione della graduatoria e pubblicazione provvedimento sul BURP e sul portale www.svilupporurale.regione.puglia.it

Tutte le domande di aiuto per le quali è stato effettuato il rilascio della domanda di aiuto e l'invio telematico dell'elaborato tecnico-informatico entro i termini stabiliti, saranno inserite in graduatoria in base al punteggio attribuito nell'elaborato tecnico-informatico e nel rispetto dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 8.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento amministrativo e pubblicata sul BURP nonché sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it; la pubblicazione nel BURP assume valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto e di comunicazione di eventuali ulteriori adempimenti da parte dei richiedenti i benefici.

9.4. Acquisizione del plico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e tutta la documentazione prevista a corredo della stessa

I soggetti che hanno rilasciato la domanda di aiuto entro il termine del 15 Maggio 2012, ed inviato telematicamente l'elaborato tecnico informatico entro le ore 24,00 del 29 Giugno 2012, **dovranno obbligatoriamente far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 2 Luglio 2012** copia cartacea della domanda di aiuto debitamente sottoscritta e corredata da tutta la documentazione sotto elencata alle lettere a), b), c) e d).

La predetta documentazione deve essere contenuta obbligatoriamente in unico plico chiuso da recapitare alla REGIONE PUGLIA – SERVIZIO FORESTE – Via Corigliano, n. 1- 70121 BARI, entro il predetto termine, pena l'irricevibilità del plico.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale ed il numero di fax o e-mail del richiedente, nonché la seguente dicitura:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda di aiuto n.....con documentazione
ASSE II – MISURA 221 – PRIMO IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI
☐ Azione 1 – Bosco permanente (*)
☐ Azione 2 – Fustaia a ciclo medio-lungo (*)
☐ Azione 3 - Impianto a ciclo breve (*)
☐ Azione 4 - Fasce tampone (*)
(*) indicare l'azione interessata

Ogni plico dovrà contenere una sola domanda di aiuto con la relativa documentazione richiesta a corredo.

Al fine della valutazione del rispetto del termine per la presentazione del plico chiuso farà fede la data apposta sullo stesso dal personale regionale addetto al protocollo, o la data del timbro dell'ufficio postale accettante o del corriere autorizzato, nel caso di invio a mezzo Raccomandata.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda cartacea coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Alla copia cartacea della domanda di aiuto, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;

- b) Copia cartacea dell'elaborato tecnico informatico, redatto on-line sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it timbrato e firmato dal tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, completo dell'attestazione di invio telematico dello stesso;
- c) Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare completa di:
 - elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione ed identificazione degli interventi;
- d) Delega per la compilazione dell'elaborato stampata dal Portale Regionale e firmata.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico che sarà reso disponibile sul sito www.pma.regione.puglia.it.

La relazione tecnica ed i relativi allegati, come l'elaborato tecnico-informatico, devono essere redatti, firmati e timbrati da tecnico competente ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente, abilitato e iscritto ad Ordini, Albi o Collegi Professionali.

9.5. Apertura dei plichi e verifiche di ricevibilità

Conseguentemente al rilascio delle domande di aiuto sul portale SIAN ed all'invio telematico degli elaborati tecnico-informatici sul portale www.pma.regione.puglia.it, ed a conclusione delle operazioni di acquisizione dei plichi, la Regione, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, emetterà *apposito provvedimento di approvazione delle graduatorie con individuazione delle domande ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa* e definizione del calendario di apertura dei plichi alla presenza del richiedente o di un suo delegato.

Contemporaneamente all'apertura del plico sarà redatta una check-list sottoscritta da un funzionario regionale e dal richiedente o suo delegato. Nel caso di assenza del richiedente o del suo delegato, la check-list sottoscritta dal funzionario regionale sarà inviata al richiedente ai sensi della Legge 241/90.

Il soggetto richiedente gli aiuti sarà escluso dalla graduatoria al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi:

1. Irricevibilità delle domanda per presentazione fuori termine del plico unico contenente la copia cartacea della domanda di aiuto e la documentazione;
2. Irricevibilità delle domanda per mancata sottoscrizione della copia cartacea della domanda di aiuto;
3. Irricevibilità delle domanda per la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui ai punti a), b), c) e d) di cui al precedente punto 9.4;

Per le domande di aiuto irricevibili, in esito alle verifiche indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), di cui al precedente punto 9.4, preliminarmente all'esclusione dalla graduatoria, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo di raccomandata a/r con la relativa motivazione.

Le domande di aiuto che avranno superato i controlli di ricevibilità saranno quindi ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

9.6. Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto e della documentazione allegata

Alla conclusione delle verifiche di ricevibilità, la Regione emette *apposito provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili ed indicazioni degli adempimenti conseguenti*, che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.svilupporurale.regione.puglia.it e la pubblicazione avrà valore di notifica ai soggetti richiedenti gli aiuti della misura 221.

Tale provvedimento fisserà inoltre i termini per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto ritenute ricevibili.

La documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli di ammissibilità e per la determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile, è così definita:

9.6.1 Documentazione amministrativa:

9.6.1.1 Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali si intende realizzare

l'imboschimento/impianto (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto/comodato stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 15 anni dalla data di presentazione della domanda);

9.6.1.2 Copia consenso del proprietario/comproprietario, anche se già riportato nello stesso contratto;

Inoltre, nel caso di **Comuni e loro associazioni** :

9.6.1.3 Attestazione da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari attestante che il Comune non si trova in stato di dissesto finanziario.

9.6.1.5 Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva, di impegno ad effettuare a spese dell'ente le cure colturali, nei primi cinque anni, successive all'impianto (così come previste ed indicate nella relazione tecnica), di autorizzazione per la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e della documentazione allegata ai sensi del presente bando e l'impegno del recepimento della condizione che l'aiuto comunitario (solo per l'azione 1) determina la modifica della destinazione d'uso a "bosco" delle aree oggetto di intervento.

E, nel caso di **agricoltori associati, persone fisiche ed entità di diritto privato associati, Comuni associati, ove pertinente:**

9.6.1.6 Copia conforme dell'atto costitutivo;

9.6.1.7 Attestazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico della medesima;

9.6.1.8 Copia conforme all'originale dell'atto di approvazione, adottato dal competente organo decisionale con la quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva, e si delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento e della documentazione allegata.

9.6.2 Documentazione tecnica:

9.6.2.1 Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dell'area/aree oggetto d'intervento, con almeno 3 fotografie per ettaro di intervento e con copertura dell'intera superficie da rimboschire, nonché eventuali foto dei boschi adiacenti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i criteri di selezione (2 punti);

9.6.2.2 Aerofotogrammetria in scala dell'area da imboschire, con indicazione dei punti di scatto delle foto e delle eventuali particelle boscate confinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i criteri di selezione (2 punti);

9.6.2.3 Copia della lettera di trasmissione all'Ente di competenza per la richiesta del parere Valutazione di Incidenza, se dovuta, ai sensi delle norme nazionali o regionali vigenti (Rete Natura 2000).

Tutta la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dovrà essere riprodotta su CD-ROM.

La suddetta documentazione, compreso il CD-ROM, dovrà essere trasmessa in plico chiuso accompagnata da lettera di trasmissione con allegato elenco dei documenti inviati a:

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO FORESTE – Via Corigliano, n. 1- 70121 BARI.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo, il recapito postale ed il numero di fax o e-mail del richiedente, nonché la seguente dicitura:

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
ASSE II – MISURA 221 – PRIMO IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI
Domanda di aiuto n.....
Trasmissione documentazione per istruttoria tecnico-amministrativa

Per i plichi giunti nei termini e contenenti la documentazione tecnico-amministrativa richiesta delle domande di aiuto ricevibili, si procederà ai controlli di ammissibilità, verificando nel merito:

- il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- la corretta attribuzione del punteggio dichiarato nell'elaborato tecnico informatico;
- la corrispondenza degli importi e/o delle superfici dichiarate nell'elaborato tecnico informatico con quanto riportato nella Domanda di Aiuto e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata. In caso di mancata corrispondenza la domanda sarà ritenuta non ammissibile;
- valutazione della documentazione presentata e degli interventi proposti con conseguente quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile.

Alla conclusione dei controlli di ammissibilità previsti nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, il Responsabile di Misura invierà a ciascuna beneficiario, a mezzo di raccomandata a/r, il provvedimento di concessione degli aiuti, specificando i conseguenti adempimenti.

Per i plichi, contenenti la documentazione tecnico-amministrativa presentati fuori termine, le relative domande di aiuto saranno ritenute non ammissibili.

Analogamente saranno ritenute non ammissibili le domande di aiuto per le quali non dovesse essere riscontrata la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal paragrafo 7 del bando.

Qualora nel corso delle verifiche istruttorie si riscontrasse un'errata attribuzione del punteggio nell'elaborato tecnico-informatico, si procederà alla rideterminazione del punteggio con il derivante riposizionamento in graduatoria della singola domanda di aiuto. Conseguentemente sarà nuovamente valutata l'ammissibilità agli aiuti, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Per le domande di aiuto non ammissibili, in seguito all'istruttoria tecnico-amministrativa, sarà comunicato ai titolari a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito istruttorio negativo con l'indicazione della motivazione.

10. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il dettaglio tecnico di esecuzione degli interventi sarà definito con apposito provvedimento che riporterà analiticamente le modalità tecniche alle quali attenersi ai fini dell'ammissibilità delle spese relative alla Misura 221.

In ogni caso, in linea generale, si forniscono le seguenti indicazioni di massima alle quali attenersi nella redazione dei progetti imboschimento da proporre con il presente bando.

I progetti di imboschimento/impianto ammessi a contributo dovranno concludersi entro 24 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione.

Tutti i nuovi impianti della tipologia bosco dovranno riprodurre le caratteristiche degli ecosistemi forestali tipici del contesto ambientale in cui è inserita l'area interessata dai lavori e dovranno prevedere l'impiego di specie autoctone.

La scelta delle specie dovrà essere compatibile con le caratteristiche stazionarie e giustificata tecnicamente nella relazione tecnica da allegare alla domanda di aiuto.

Nelle aree protette, in siti Natura 2000, negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica, oltre che per gli interventi dell'azione 1, è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone. Inoltre, nei siti Natura 2000 il primo imboschimento dovrà essere compatibile con gli obiettivi e le finalità previste espressamente dai piani di gestione nelle predette aree.

I popolamenti dovranno essere polispecifici e composti anche da specie arbustive, compatibilmente con le tecniche colturali adottate nella pratica corrente, al fine di mantenere od incrementare la biodiversità.

Nelle formazioni destinate ad essere governate ad alto fusto e per le specie accessorie potranno essere eseguiti interventi di periodica ceduzione. Il materiale di propagazione provvisto di radici potrà essere micorrizzato, al fine di garantire migliori condizioni d'attecchimento e d'accrescimento.

Al fine di realizzare popolamenti arborei equilibrati per specie e composizione sia nella facies arborea che arbustiva, è inoltre consentito l'impiego di tutte le specie secondarie, arboree o arbustive (olivastro, biancospino, lentisco, pero selvatico, corniolo, albero di giuda, fillirea, terebinto, ginestra, tamerice, ecc.), tipiche formazioni vegetanti che si riscontrano nella regione, purché impiegate come specie di

accompagnamento e in consociazione alle specie arboree principali, in misura non superiore al 20%.

I lavori riguardanti gli interventi inerenti il progetto di imboschimento/impianto, per superfici superiori a 5 ettari, devono essere eseguiti da imprese boschive, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive istituito con L.R. 11/03/2009 e disciplinata dal Regolamento Regionale n.15 del 06/07/2009, che possano garantire l'esecuzione del progetto secondo quanto previsto dal bando.

10.1 Autorizzazioni e/o pareri

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento ed all'inizio lavori, eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica e di assetto territoriale, ecc .

10.2 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, pubblicate nella versione attualmente vigente.

L'eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art.48) le sole spese sostenute dal beneficiario, relative all'imboschimento/impianto, espressamente previste per ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71).

Le spese generali potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% del costo totale degli investimenti al netto dell'I.V.A e calcolate esclusivamente sulle spese di impianto.

Per spese generali si intendono quelle previste dalle suddette "Linee Guida", quali la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, le consulenze ambientali e le spese delle eventuali polizze fidejussorie.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di imboschimento/impianto, fatture (o documenti contabili) fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria delle imprese esecutrici dei lavori.

L'impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti, mediante c/c dedicato, in favore delle ditte esecutrici degli interventi, con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile"

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- Imboschimenti su superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo;
- Imboschimenti sulle superfici in fase di rinaturalizzazione;
- Imboschimenti sulle superfici percorse da incendio;
- Impianti di alberi natalizi;
- acquisto di terreni;
- Spese di esproprio nel caso di beneficiari pubblici;
- Investimenti di natura infrastrutturale;
- Spese per investimenti che non soddisfino i requisiti di compatibilità ambientale, o che presumano l'utilizzo di macchine e/o prodotti inquinanti e nocivi per l'ambiente.

10.3 Conto Corrente Dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, sia esso privato che Ente Pubblico, deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà attivare un "conto corrente dedicato" sul quale devono transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento di natura pubblica. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata delle opere di imboscamento/impianto e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico.

Il contributo pubblico erogato da AGEA e tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi finanziati dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale con o senza l'ausilio del beneficiario, devono essere giustificati e rendicontati secondo quanto definito dalla Determina dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013 n. 88/2011.

10.4 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla manualistica AGEA.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire per fasi (anticipazione e/o acconto/i su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di €. 154.937,06 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10), a corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale).

Le modalità procedurali per la gestione delle Certificazioni Antimafia ai fini della liquidazione degli aiuti sotto forma di anticipi, acconti e saldi, sono definite dai Manuali delle Procedure e dei Controlli e da specifiche circolari emesse dall'Organismo Pagatore Agea.

10.5 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto potrà richiedere un'anticipazione sino al 50% dell'aiuto pubblico concesso per i soli costi di impianto nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA per tali domande di pagamento, stipulando apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto che deve essere allegata alla domanda stessa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it. e devono avere una validità di 24 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

La procedura di garanzia informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN nell'area pubblica, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo

schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

Nel caso di beneficiari Enti Pubblici, la procedura di garanzia informatizzata attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia specifico che deve essere adottato dall'Organo deliberante dell'Ente interessato.

Le Modalità Procedurali di Garanzia Informatizzata sono riportate nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali. La fideiussione potrà essere svincolata a seguito del pagamento del saldo.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata a:

Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Foreste - Via Corigliano, n. 1 - 70121 Bari

Nel provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere specificati ulteriori adempimenti a cui il beneficiario dovrà attenersi con la presentazione delle Domande di Pagamento dell'Anticipazione.

10.6 Domanda di pagamento dell'Acconto

La domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

E' possibile presentare due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori pari ad un importo minimo di almeno il 30% dell'aiuto concesso, fino ad un massimo del 90%.

Il soggetto beneficiario che ha presentato domanda di pagamento di anticipo, qualora abbia già realizzato interventi per un importo pari almeno al 30% del contributo complessivamente concesso, può presentare anche domanda di pagamento di acconto sullo stato di avanzamento di lavori.

Si precisa che il beneficiario non potrà richiedere pagamenti dell'aiuto nella forma di acconto e/o di SAL (max due) di importo superiore al 90% dell'aiuto concesso.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle Domande di Pagamento dell'Acconto saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

Copia cartacea della domanda di pagamento dell'acconto, rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione richiesta in allegato deve essere presentata alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio.

10.7 Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione degli interventi in progetto ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento su apposita modulistica nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

Il termine delle conclusioni degli investimenti è fissato entro 24 mesi dalla ricezione del provvedimento di concessione degli aiuti.

I lavori di imboschimento/impianto si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative spese, giustificate da fatture o documenti contabili debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente, risulteranno completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato, sia per le spese materiali che per le spese generali.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito di 24 mesi, la domanda di pagamento del saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla scadenza e copia cartacea della stessa, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata, alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio, entro i successivi 10 giorni.

A seguito della domanda di pagamento del saldo, saranno eseguiti gli accertamenti in situ per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati e rendicontati e verrà redatto relativo verbale, con la determinazione dell'importo liquidabile a saldo.

L'importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base dell'aiuto concesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed approvato sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE 65/2011 in tema di riduzioni ed esclusioni, al netto di eventuali anticipazioni e/o acconti già erogati.

Le modalità dettagliate, i termini e la documentazione da allegare alle Domande di Pagamento del Saldo saranno ulteriormente specificate nel provvedimento che disciplina le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione della spesa.

11. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili agli aiuti, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda.

12. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Lungomare Nazario Sauro 45/47 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

13. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO E VINCOLI

In seguito alla concessione degli aiuti previsti dalla Misura 221, il beneficiario deve impegnarsi a:

13.1 a realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato, nonché dal provvedimento di concessione emesso dalla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

13.2 a effettuare nei primi cinque anni dopo l'impianto le operazioni colturali previste dal cronoprogramma di manutenzione quinquennale;

13.3 a gestire l'imboschimento/impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura e conservazione redatto dalla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e sottoscritto dal beneficiario in sede di accertamento finale dell'imboschimento/impianto;

13.4 ad eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi, compresi i necessari interventi di contenimento delle specie erbacee indesiderate (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dall'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;

13.5 ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati ai sensi dell'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006 (applicazione di targhe o allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del progetto finanziato);

13.6 a rispettare i Criteri di Gestione Obbligatorie e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. CE n.1782/03, abrogato dal Reg. CE n.73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle norme nazionali e regionali vigenti;

13.7 al rispetto di eventuali ulteriori impegni, vincoli o prescrizioni indicati nel provvedimento di concessione degli aiuti e nei provvedimenti relativi all'attuazione della Misura 221 del P.S.R. Puglia 2007-2013 della Regione Puglia, nonché nelle eventuali autorizzazioni acquisite per l'esecuzione degli interventi finanziati.

Inoltre:

13.8 gli imboschimenti realizzati con l'Azione 1 saranno permanentemente assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali con cambio di destinazione d'uso dal "terreno agricolo" a bosco e comportano il vincolo forestale permanente.

13.9 per l'azione 2, 3 e 4 il periodo vincolativo sarà costituito dalla durata del ciclo produttivo (turno minimo) e pertanto non potranno essere destinate ad altro uso, per tale durata, le superfici imboschite ed accertata in sede di verifica finale.

14. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dal bando in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale come da Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

15. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011, approvato con apposita Delibera di Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 2646 (BURP n. 5 del 12 Gennaio 2011).

Nel caso in cui ricorrano le condizioni che determinano la decadenza dell'aiuto, qualora sia stata erogata l'anticipazione, ai sensi dell'art. 19 del Reg. CE n. 2220/85 si procederà al recupero dell'importo garantito corrispondente al 110% dell'aiuto anticipato corrisposto.

16. RECESSO, RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, VARIANTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo preliminarmente al primo pagamento (sia esso anticipo o acconto) e deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, le eventuali variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali che produrrebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Referente dello sportello per le relazioni con il pubblico è il Responsabile della Misura 221.

Responsabile di Misura:

Geom. Marcello MARABINI

Tel. 080 / 5407569 Fax 080 / 5407681

e-mail m.marabini@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Vito Di Ceglie

Tel 080 540 5464

e-mail v.diceglie@regione.puglia.it

18. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

19. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 221 (BURP n. 93 del 26 Maggio 2010), e nella successiva approvazione delle variazioni e delle modifiche del Comitato di Sorveglianza di giugno 2011, e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza alla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le disposizioni di Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 221 sono inoltre tenuti a:

19.1 a custodire in sicurezza la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per i cinque anni successivi alla liquidazione degli aiuti;

19.2 non produrre false dichiarazioni;

19.3 a collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio;

19.4 a dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;

19.5 garantire che, per la realizzazione degli interventi di cui alle azioni 1, 2, 3 e 4 della misura 221, non hanno ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;

19.6 garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;

19.7 rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l'altro, i seguenti impegni:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

In applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, allorché la violazione da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati

nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro e contributiva, l' A.d.G. con nota del 23/05/2011 prot. n. 41665 ha disposto la trasmissione periodica degli elenchi delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dal P.S.R. Puglia 2007-2013, da parte del Responsabile di Misura, agli Enti competenti:

- Inps - sede regionale,
- Direzione Regionale del Lavoro,

che a loro volta provvederanno ai controlli di propria competenza e trasmetteranno gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate all' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

20. ALLEGATI AL BANDO

- Allegato 1: Facsimile RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI
- Allegato 2: Facsimile RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
Via Corigliano 1 - 70123 BARI
Fax: 080/5407569
E-mail: m.marabini@regione.puglia.it

OGGETTO:	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia MISURA 221
-----------------	--

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR 2007 – 2013 MISURA 221 – Bando 2012;**

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- **Elenco Ditte – CUAA**
- **Mandato/Delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

DELEGA

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____, residente in _____
Via _____ n° _____
- CAP _____
CF: _____ P.IVA: _____
CUAA: _____

DELEGA

Il Dott. Agr. /For/ _____
Nato a _____ il _____, residente in _____
Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____
Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____
TEL. _____ FAX _____ E-mail: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2007 – 2013 MISURA 221 - Bando 2012**;

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna 2012**.

DICHIARA (in caso di variazione)

DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia
Misura 221 – Bando 2012

N°	Intestazione Ditta	CUUA	P. IVA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

Allegato 2

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

e-mail v.diceglie@regione.puglia.it

OGGETTO:	PSR PUGLIA 2007-2013 – MISURA 221 BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN
-----------------	---

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____, residente a _____
via _____ n° _____ - CAP _____
CF(1): _____ TEL. _____ FAX _____
Email: _____

CHIEDE

☐ LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: v.diceglie@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.

² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.